



MIX S.r.l.

Via Volturmo 119/A - 41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39.0535.46577 - Fax +39.0535.46580
www.mixitaly.com - info@mixitaly.com
Cod.Fisc. - Part.IVA 01955050362
Reg.Impr. Modena REA 255002
Cap.Soc.750,000,00 €

Miscelazione •
Filtrazione •
Intercettazione •
Sicurezza •
Trasporto •
Estrazione •

DIVISIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 **Premessa**

01 Gennaio 2009

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura valgono per ogni contratto di compravendita stipulato dalla società MIX Srl con qualsiasi soggetto compratore, in qualunque Paese questi abbia sede. Per gli aspetti del rapporto contrattuale non specificamente disciplinati dalle presenti Condizioni, si rimanda alla Convenzione di Vienna sulle Vendite Internazionali di Merci, ratificata in Italia con la Legge n. 765/1985, ed entrata in vigore il primo gennaio 1988. Qualora ulteriori aspetti non trovassero disciplina né nelle presenti Condizioni, né nella citata Convenzione di Vienna, si rimanda a quanto stabilito dalla Legge Italiana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 1.2 Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita dei prodotti commercializzati e/o distribuiti dalla società "MIX SRL" (qui di seguito "il VENDITORE"). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del VENDITORE o convenute a mezzo idonea corrispondenza fra le parti, esse forniscono la disciplina di tali vendite. L'eventuale nullità di tutte o alcune clausole delle presenti CONDIZIONI non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le parti provvederanno a sostituire le clausole invalide con altri patti validi aventi un contenuto quanto possibile aderente alla volontà originaria.
- 1.3 Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del VENDITORE si intende fatta alle presenti CONDIZIONI salvo espressa deroga scritta a firma del VENDITORE stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di PRODOTTI provenienti dal VENDITORE implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti CONDIZIONI integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti.

2. CONCLUSIONE DELLA VENDITA – ESECUZIONE

- 2.1 La vendita si intende conclusa nel momento in cui il proponente o l'ordinante vengono a personale conoscenza del consenso della controparte; nel caso in cui tale consenso non sia stato espresso per iscritto, il COMPRATORE accetta irrevocabilmente la nostra CONFERMA D'ORDINE e le nostre condizioni generali di fornitura prodotti.
- 2.2 **Nessun ordine di acquisto dei PRODOTTI inviato dal COMPRATORE sarà vincolante per il VENDITORE, salvo non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso VENDITORE.**
- 2.3 L'esecuzione del contratto di vendita è in ogni caso stabilita aver luogo nella sede del VENDITORE.
- 2.4 L'ordine deve essere di un importo minimo di 100,00 EURO.

3. CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 3.1 Le specifiche di tipo, caratteristiche, qualità di modello su cataloghi, listini, corrispondenza del VENDITORE, sono sempre di carattere puramente indicativo. Il VENDITORE potrà in ogni momento modificare le specifiche dei PRODOTTI come ritenuto necessario o opportuno, informando di tali modifiche il COMPRATORE.
- 3.2 La consegna dei PRODOTTI ha luogo secondo la formula "Franco Fabbrica Venditore", presso lo stabilimento del VENDITORE ubicato a Cavezzo (Modena). Con tale formula si intende fare riferimento all'Incoterm EXW (ex works – franco fabbrica), come anche relativamente alle formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa. Si precisa che il riferimento è agli "Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, come in vigore nel momento in cui è perfezionato ogni singolo accordo per la fornitura dei PRODOTTI.
- 3.3 Il VENDITORE non è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai PRODOTTI dopo la consegna al COMPRATORE; in nessun caso il COMPRATORE sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei PRODOTTI qualora la perdita o il danno si siano verificati dopo la consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE.
- 3.4 L'obbligazione della consegna dei PRODOTTI da parte del VENDITORE sarà sospesa in tutti i casi in cui diventerà manifesto l'inadempimento del COMPRATORE per la sua obbligazione di pagamento del prezzo dei PRODOTTI.
- 3.5 Tutte le date indicate come termini di consegna si intendono esclusivamente a titolo indicativo, non costituendo in alcuna ipotesi il termine di consegna una clausola essenziale del contratto. Il VENDITORE si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine. Consegne superiori all'80% dell'ordinato, con corrispondente riduzione del prezzo, si intenderanno sempre accettate dall'acquirente. In caso di ritardo nelle consegne, il COMPRATORE potrà, dopo una rituale e congrua messa in mora, ricusare ulteriori consegne e recedere dal contratto per la parte dei PRODOTTI non ancora consegnata. Il recesso dal contratto per la parte non consegnata a cagione di ritardo, dà luogo al pagamento dei soli PRODOTTI effettivamente consegnati escluso ogni risarcimento o indennizzo.
- 3.6 Con l'accettazione della consegna tardiva il COMPRATORE rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo.
- 3.7 La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione (o anche con il semplice invio della relativa fattura) che la merce è a disposizione del COMPRATORE per il collaudo (ove previsto) o per il ritiro. In caso di ritardo nel ritiro della merce, comunque approntata, per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del VENDITORE, questi potrà, trascorsi otto giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, fare effettuare l'imballaggio, il trasporto e lo stoccaggio del materiale a spese del COMPRATORE.
- 3.8 In caso di sospensione o di annullamento di ordini da parte del COMPRATORE, il VENDITORE si riserva di fatturgli:



MIX S.r.l.

Via Volturno 119/A - 41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39.0535.46577 - Fax +39.0535.46580
www.mixitaly.com - info@mixitaly.com
Cod.Fisc. - Part.IVA 01955050362
Reg.Impr. Modena REA 255002
Cap.Soc.750,000,00 €

Mescolazione •
Filtrazione •
Intercettazione •
Sicurezza •
Trasporto •
Estrazione •

DIVISIONI

a) Il costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato pro-quota, in relazione allo stato d'avanzamento dell'ordine;

b) I maggiori oneri derivanti dall'inadempienza dell'acquirente, pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra il montante dell'ordine e la cifra precedentemente riferita al punto a).

3.9 In mancanza di una particolare indicazione, l'imballo è predisposto, ove necessario, dal VENDITORE che agisce per il meglio ed in nome ed a spese del COMPRATORE, declinando ogni responsabilità.

3.10 Eventuali operazioni di caricamento, trasporto, assicurazione, licenze di importazione o esportazione e altre autorizzazioni doganali, organizzate dal VENDITORE, sono a carico, spese e rischio del COMPRATORE al quale spetta l'onere di verificare le spedizioni all'arrivo e, di esercitare, se del caso, le sue ragioni contro il VENDITORE, anche se la spedizione è stata fatta in porto franco. Questa clausola vale anche nel caso di spedizione con mezzi del VENDITORE.

4. RECLAMI - GARANZIA DEL VENDITORE

4.1 Il VENDITORE garantisce al COMPRATORE che i PRODOTTI ed i rispettivi componenti sono esenti da difetti di progettazione o fabbricazione, o da difetti che possano derivare dall'utilizzo di materiali inadeguati o di cattiva qualità, o dall'applicazione di processi produttivi non adeguati. Per i componenti commerciali il VENDITORE trasferisce le garanzie del fabbricante del componente.

4.2 Il VENDITORE garantisce altresì il corretto ed adeguato funzionamento dei PRODOTTI per un periodo di 12 mesi dall'avviamento, con 5 giorni lavorativi settimanali di 8 ore / max 18 mesi dalla consegna, escluso errato stoccaggio utilizzo, non conforme, componenti soggetti ad usura. Tale adeguatezza è riferita all'utilizzo cui il COMPRATORE intende adibire i PRODOTTI e del quale il VENDITORE sia stato edotto.

4.3 Eventuali reclami sui PRODOTTI consegnati saranno accettati solo se pervenuti per iscritto al VENDITORE entro 7 (sette) giorni dalla scoperta dei vizi; i PRODOTTI dovranno essere tenuti a disposizione del VENDITORE. Qualunque sia la natura del reclamo, il VENDITORE non accetterà reclami pervenutigli oltre l'anno dalla data della consegna dei PRODOTTI.

4.4 Non si accetta merce di ritorno se non previa autorizzazione scritta del VENDITORE. Qualora i PRODOTTI fossero resi sdoganati franco stabilimento del VENDITORE, rimarranno per otto mesi a disposizione del COMPRATORE a spese di quest'ultimo in tale stabilimento, dopodiché i PRODOTTI saranno messi in vendita, con gli oneri della procedura a carico del COMPRATORE.

4.5 Nel caso di reclami antecedenti la data fissata per il pagamento del prezzo, qualora ne fosse riconosciuto il fondamento, il prezzo di vendita verrà diminuito del prezzo dei PRODOTTI restituiti. Ogni diverso ed ulteriore risarcimento è espressamente escluso.

4.6 Nell'ipotesi di reclami proposti successivamente alla data del pagamento del prezzo, in caso di contestazione sulla qualità o quantità dei PRODOTTI ritenuta fondata dal VENDITORE, l'eventuale responsabilità del VENDITORE è limitata alla sostituzione dei PRODOTTI difettosi o dei loro componenti, e all'integrazione di quelli mancanti, oppure a scelta del VENDITORE, alla restituzione del prezzo dei PRODOTTI mancanti e di quelli difettosi di cui sia stata autorizzata la restituzione; il tutto senza che possano essere richiesti danni ulteriori o indennizzi risarcitori di sorta alcuna.

4.7 Il VENDITORE è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il COMPRATORE non abbia fatto un uso corretto dei PRODOTTI, o qualora li abbia alterati o modificati senza il consenso del VENDITORE. Parimenti la garanzia decade se il reclamo non perviene al VENDITORE secondo le modalità di cui alla clausola 4.3. Si precisa ulteriormente che la garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, franco stabilimento del VENDITORE, dei componenti con vizi causati da un accertato difetto di materiale o di lavorazione. Le parti sostituite resteranno di proprietà del VENDITORE. L'esame dei difetti e delle loro cause saranno sempre fatte dal VENDITORE. Le spese di manodopera, di smontaggio, rimontaggio, di trasporto per intervento esterno del personale del VENDITORE, anche in caso di riconosciuta garanzia, sono sempre a carico del COMPRATORE.

4.8 Le riparazioni non danno luogo a garanzie di sorta, salvo diverso accordo tra le parti. La responsabilità del VENDITORE è strettamente limitata agli obblighi di cui alla clausola 4.7 per i componenti difettosi. Ogni altro indennizzo è escluso, né potranno essere reclamati danni diretti ed indiretti, incidentali o conseguenti di qualsiasi natura e specie, ed anche per il temporaneo non uso dei PRODOTTI acquistati. Resta perciò convenuto che il VENDITORE non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da incidenti di qualsiasi natura che si verificassero nell'impiego dei prodotti venduti, siano questi ritenuti difettosi o meno, ed anche qualora il VENDITORE ne avesse progettato l'applicazione. In caso di incidenti sopravvenuti in qualsiasi momento e per qualunque motivo, sia presso il VENDITORE sia presso l'ACQUIRENTE, la responsabilità del VENDITORE è strettamente limitata al proprio personale e alla propria fornitura. Il VENDITORE esclude espressamente la manleva dai reclami, responsabilità, costi, danni e spese di qualsivoglia natura, che possano essere sopportati dal COMPRATORE o dai suoi dipendenti e che siano ascrivibili a difetto dei PRODOTTI.

4.9 Il VENDITORE si riserva il diritto di ritirare a proprie spese i PRODOTTI difettosi dal mercato, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione dei COMPRATORI.

5. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

5.1 I prezzi indicati nei documenti di offerta del VENDITORE espressi in valuta EURO, si intendono al netto da ogni sconto, e non sono mai comprensivi degli imballaggi, trasporti, documentazione particolare, ecc, se non diversamente specificato. I prezzi riportati sulla conferma d'ordine saranno eventualmente variati al momento della consegna in forza ed in conformità a quanto stabilito dalla clausola "revisione prezzo", che indica nei documenti d'offerta e nella Conferma d'Ordine i casi eccezionali in cui il VENDITORE si riserva la facoltà di modificare il prezzo di vendita. Se non diversamente stabilito per iscritto, i termini di pagamento sono i seguenti:

5.1.1 I termini di pagamento decorrono dalla data di comunicazione di merce pronta da parte del VENDITORE, indipendentemente dal ritiro della merce stessa. Per i PRODOTTI destinati al territorio italiano modalità di pagamento come da CONFERMA ORDINE.

5.1.2 Per i PRODOTTI destinati ad ogni Paese estero, modalità di pagamento come da CONFERMA ORDINE. Se c'è apertura di credito documentario



MIX S.r.l.

Via Voltorno 119/A - 41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39.0535.46577 - Fax +39.0535.46580
www.mixitaly.com - info@mixitaly.com
Cod.Fisc. - Part.IVA 01955050362
Reg.Impr. Modena REA 255002
Cap.Soc.750,000,00 €

Mescolazione •
Filtrazione •
Intercettazione •
Sicurezza •
Trasporto •
Estrazione •

DIVISIONI

(L/C) irrevocabile divisibile e confermato da primaria banca italiana, la durata deve avere almeno 30 (trenta) giorni di validità. Il credito documentario è disciplinato secondo le "Norme e gli Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (UCP) adottati dalla Camera di Commercio Internazionale, nella versione vigente all'atto della conclusione del contratto. Il credito sarà emesso e confermato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di prevista consegna della merce, e sarà negoziabile contro fattura del VENDITORE e ricevuta rilasciata dallo spedizioniere all'acquirente (FCR, Forwarding Certificate of Receipt) Il contratto disciplinerà le modalità di utilizzo del credito documentario (luogo e data di scadenza, e forma di utilizzo: by payment; by acceptance; by negotiation).

5.3 In caso di ritardo dei pagamenti, senza necessità di messa in mora, il VENDITORE avrà diritto, oltre agli eventuali danni, a percepire un interesse moratorio nella misura stabilita dal D. Lgs., n. 231/2002, adottato in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, secondo cui la mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza stabilita dal contratto o dalla legge (per legge: decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura). Per i ritardi di pagamento sulle vendite effettuate all'estero, il VENDITORE avrà diritto ad un interesse moratorio pari al LIBOR per i prestiti maggiorato del 5% (cinqueper cento).

5.4 Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto all'acquirente di sospendere il pagamento delle fatture.

6. RISERVATO DOMINIO

6.1 Il VENDITORE mantiene il diritto di proprietà sui PRODOTTI consegnati al COMPRATORE sino al momento del ricevimento dell'integrale pagamento del prezzo convenuto per i PRODOTTI medesimi. Tale pagamento deve comprendere gli eventuali interessi di mora maturati e di qualunque imposta.

6.2 Il COMPRATORE, in osservanza del diritto di riserva di proprietà previsto a favore del VENDITORE, deve astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire al VENDITORE il valido esercizio di tale diritto. La merce oggetto di riservato dominio dovrà essere, a cura dell'acquirente, tenuta fisicamente separata e individuabile come proprietà del VENDITORE.

6.3 Al COMPRATORE è fatto divieto di rivendere, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi i PRODOTTI acquistati dal VENDITORE senza averne prima pagato integralmente il prezzo al VENDITORE medesimo. Qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi avente per oggetto i PRODOTTI deve essere portata immediatamente a conoscenza del VENDITORE. Così come ogni altro diritto che i terzi possano avere acquisito sui medesimi PRODOTTI. Se, nonostante il divieto, il COMPRATORE trasferisce i PRODOTTI a soggetti terzi, prima del passaggio di proprietà, la riserva di proprietà a favore del VENDITORE permane anche nei confronti dei terzi; qualora la Legge non lo consentisse, gli eventuali crediti vantati dal COMPRATORE verso i terzi divengono nella totalità di spettanza del VENDITORE o, se la Legge non consentisse tale regresso, i crediti saranno detenuti dal COMPRATORE in qualità di fiduciario del VENDITORE, con impegno di trasferirgli a semplice richiesta le somme liquidate. Il COMPRATORE dovrà rendere il terzo edotto del contenuto della presente clausola prima di procedere alla vendita di merce oggetto di riservato dominio.

6.4 In caso di mora dell'acquirente il VENDITORE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio e tutti gli eventuali titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito. Il VENDITORE per esercitare il proprio diritto di ritirare la propria merce oggetto di riservato dominio ha facoltà di accedere a terreni e/o edifici dove tali merci sono presenti. Qualora il COMPRATORE trasformi le merci non ancora pagate in un nuovo oggetto o le unisca con altre al fine di creare un nuovo oggetto, il VENDITORE avrà diritto di proprietà sul nuovo oggetto in misura proporzionale al valore rispetto ad esso delle merci impagate incorporate nel nuovo oggetto medesimo, il tutto fintanto che le merci vendute originariamente non siano state pagate interamente.

6.5 Nell'ipotesi in cui il COMPRATORE violi una o più delle obbligazioni previste nel presente articolo 6, il VENDITORE ha diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei PRODOTTI che il VENDITORE stesso non ha ancora eseguito, o di revocare consegna dei prodotti ancora non ritirati.

6.6 Gli studi e i documenti di qualsiasi tipo, ceduti in uso al COMPRATORE, restano interamente di proprietà del VENDITORE e dovranno essere resi immediatamente su richiesta. Gli studi ed i documenti sono forniti gratuitamente e sono svincolati dall'ordine del COMPRATORE. Il VENDITORE conserva integralmente la proprietà dei progetti e la proprietà industriale di ogni documento consegnato al COMPRATORE. Nessun documento relativo ai PRODOTTI può essere comunicato a soggetti terzi né essere eseguito o utilizzato, senza la preventiva autorizzazione scritta del VENDITORE.

7. AGENTI DEL VENDITORE

7.1 Gli agenti del VENDITORE non sono suoi legali rappresentanti e pertanto possono solo promuovere la vendita di PRODOTTI da parte del VENDITORE e inoltrare al medesimo gli ordini ricevuti dagli acquirenti. Gli agenti non possono concedere sconti, accettare reclami né incassare pagamenti per conto del VENDITORE.

8. FORZA MAGGIORE

8.1 Il VENDITORE non è responsabile nei confronti dell'acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, la mancata o ritardata consegna dei beni da parte dei fornitori, i guasti agli impianti, gli scioperi e altre azioni sindacali, le interruzioni dei flussi energetici, la sospensione o le notevoli difficoltà dei sistemi di trasporto utilizzati dal VENDITORE, le interruzioni di pubblici servizi, l'impossibilità derivante da eventi naturali, Embargo, Sanzioni restrittive Internazionali.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

9.1 Il contratto stipulato tra VENDITORE e COMPRATORE ad integrazione delle presenti CONDIZIONI, e i crediti da esso derivanti non sono cedibili.



MIX S.r.l.

Via Volturmo 119/A - 41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39.0535.46577 - Fax +39.0535.46580
www.mixitaly.com - info@mixitaly.com
Cod.Fisc. - Part.IVA 01955050362
Reg.Impr. Modena REA 255002
Cap.Soc.750,000,00 €

Miscelazione •
Filtrazione •
Intercettazione •
Sicurezza •
Trasporto •
Estrazione •

DIVISIONI

10. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

- 10.1** Ciascuna parte ha il diritto di recedere con effetti immediati dalla presenti CONDIZIONI, come pure da ogni singolo contratto di fornitura dei PRODOTTI non ancora eseguito, qualora l'altra parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
- 10.2** In particolare, il VENDITORE potrà risolvere il contratto con effetti immediati nei seguenti casi:
- qualora il COMPRATORE non adempia agli obblighi di cui alle clausole n. 5 e n. 6;
 - qualora sia sopravvenuta una eccessiva onerosità relativamente all'esecuzione dell'ordine spedito dal COMPRATORE;
 - qualora siano sopravvenute le cause di forza maggiore di cui alla clausola n. 8;
 - qualora il COMPRATORE sia assoggettato a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali, oppure se lo stato delle condizioni economiche del COMPRATORE sia evoluto in modo tale da fare ragionevolmente presumere la sua insolvenza;
 - qualora le azioni o le quote, rappresentative della maggioranza o del pacchetto di controllo del capitale sociale del COMPRATORE, siano cedute ad altro proprietario o vincolate a garanzia o a concorrente del VENDITORE.

11. DURATA

- 11.1** Le presenti CONDIZIONI entrano in vigore dal 01 gennaio 2009 e sono valide fino alla revoca da parte del VENDITORE.
- 11.2** Nell'ipotesi di accordi che prevedono consegne dei PRODOTTI successive e ripartite, le presenti CONDIZIONI mantengono piena efficacia fino all'ultima consegna e all'ultimo pagamento concordati.
- 11.3** Nell'ipotesi di rapporti commerciali che comportano la stipula di più contratti di vendita nel corso di un anno solare, il VENDITORE comunica le CONDIZIONI al COMPRATORE solo in occasione della prima compravendita dell'anno o solo in occasione della revoca di cui al comma 11.1. Le sottoscrizioni del COMPRATORE valgono per l'intero anno solare di apposizione.

12. DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 12.1** Il Tribunale di Modena (Italia) ha la competenza esclusiva sulle controversie che possano originarsi con riferimento alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti CONDIZIONI.
- 12.2** Qualora il convenuto sia residente in uno Stato dell'Unione europea (fatta eccezione per i Paesi che non hanno sottoscritto il Regolamento di cui al presente comma), è facoltà del VENDITORE, a sua scelta, adire ogni altro foro che risulti competente sulla base del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sulla competenza giurisdizionale nelle materie civili e commerciali.
- 12.3** In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di ottenere provvedimenti provvisori o conservativi o, comunque, di natura cautelare, il VENDITORE ha il diritto di convenire in giudizio il COMPRATORE dinanzi all'autorità giudiziaria competente del Paese ove il COMPRATORE ha la sua sede.

13. MISCELLANEA

- 13.1** I contratti di vendita regolati dalle presenti CONDIZIONI possono essere modificati solo mediante un documento o una comunicazione scritta, firmati dai legali rappresentanti delle parti. Ogni comunicazione scritta che abbia luogo in conformità alle presenti CONDIZIONI, sarà efficace esclusivamente se inviata a mezzo telefax o raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata.
- 13.2** Qualora il VENDITORE ometta di esercitare un diritto o di intraprendere un'azione giudiziale sulla base delle presenti CONDIZIONI, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro lo stesso diritto o la stessa azione giudiziale.
- 13.3** Anche se redatto in più lingue, il testo in lingua italiana delle presenti CONDIZIONI è l'unico testo autentico ai fini della interpretazione di tutti gli articoli e delle premesse che compongono le presenti CONDIZIONI stesse.

Modena, 01 gennaio 2009 Per MIX S.r.l. ()

Luogo e data

Timbro e firma del COMPRATORE

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il COMPRATORE dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- 2 (Conclusioni della vendita – Esecuzione);
- 3 (Consegna dei PRODOTTI);
- 4 (Reclami – Garanzia del VENDITORE);
- 5 (Prezzi e condizioni di pagamento);
- 6 (Riservato dominio);
- 8 (Forza maggiore);
- 9 (Divieto di cessione del contratto);
- 10 (Risoluzione contrattuale);
- 11 (Durata);
- 12 (Diritto applicabile – Foro competente).

Luogo e data

Timbro e firma del COMPRATORE